

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE UFFICIO II - NORMATIVA VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA Alla Direzione Compartimentale

Lombardia

Agli Uffici Provinciali e Territoriali

INPDAP:

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE

e per il loro tramite:

Agli Enti con personale iscritto

all'INPDAP

Agli Enti di Patronato

e,p.c. Alla Direzione Centrale del

per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Coordinatori delle consulenze

Professionali

Nota operativa n.1

OGGETTO: Legge Regionale n.1 del 13-02-2003 Regione Lombardia.

Riordino delle I.P.A.B.

La Regione Lombardia con Legge n.1 del 13/02/2003 ha disciplinato il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nel territorio regionale attraverso la trasformazione delle stesse a far data dal 30/09/2003 in:

- 1 aziende di servizi alla persona;
- 2 persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

Ciò premesso, si riportano le seguenti indicazioni:

1 - Le IPAB che si trasformano in aziende di servizi alla persona, ai sensi dell'art.7 della Legge regionale citata, sono enti di diritto pubblico preposti al perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria, riconducibili ai settori indicati nell'art.10, comma 1, let. a), nn. da 1 a5 del D.Lgs. 460/1997 - 1)assistenza sociale e socio-sanitaria, 2) assistenza sanitaria, 3) beneficenza, 4) istruzione e 5) formazione.

In quanto tali, le istituzioni riordinate di cui trattasi conservano personalità giuridica di diritto pubblico, continuano a svolgere attività di erogazione di servizi assistenziali ed ai sensi del successivo art. 10, comma 4, i rapporti di lavoro del relativo personale continuano ad essere disciplinati dal CCNL applicato all'atto di trasformazione fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva.

Ciò stante, le ASP, che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.207/2001, conservano diritti ed obblighi anteriori al riordino ed in assenza di altra esplicita disposizione normativa, continuano ad essere obbligatoriamente iscritte quali enti derivati dalle IPAB riordinate a questa Gestione previdenziale sia ai fini pensionistici che ai fini del trattamento di fine servizio.

2 - Per le IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile cessa invece l'obbligo d'iscrizione a questa Gestione Previdenziale a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Tale trasformazione non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione, abbia in corso un rapporto di lavoro.

Il personale conserva quindi la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento.

Ai sensi dell'art.4 del D.L.n.338/89 convertito, con modifiche, nella L.n.389/89, ai dipendenti già in servizio è concessa la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione al regime pensionistico obbligatorio ed al trattamento di fine servizio previsto per i dipendenti degli Enti locali, purchè

la domanda di opzione venga presentata entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'Ente.

Il personale che non esercita la predetta facoltà e quello assunto successivamente all'avvenuta depubblicizzazione, dovrà essere iscritto all'assicurazione generale presso l'INPS.

L'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile ed ha efficacia retroattiva. Tutto quanto suesposto, ai fini della regolarizzazione iscrittiva e contabile si fa presente quanto segue:

- Le Aziende di servizi alla persona devono inviare a questa Direzione centrale Entrate Uff. II – Normativa copia dell'atto di trasformazione pubblicato sul B.U.R.L. e codice fiscale.
- Le persone giuridiche di diritto privato devono inviare al medesimo Ufficio la stessa documentazione, unitamente all'elenco nominativo del personale in servizio alla data di trasformazione della natura giuridica che presenti, eventualmente, nei termini prescritti, l'istanza per l'esercizio dell'opzione di cui sopra.

Alle Sedi Provinciali territorialmente competenti dovranno invece pervenire le singole domande di opzione dei dipendenti.

Ai fini contabili gli Enti summenzionati durante il periodo dei 90 giorni dalla trasformazione dovranno continuare ad operare i versamenti a questa Gestione previdenziale, fermo restando l'obbligo di rimborso a carico di questo Istituto per tutti i dipendenti che non eserciteranno l'opzione.

In caso di non esercizio dell'opzione per il mantenimento del trattamento di fine servizio, la relativa indennità premio sarà liquidata direttamente all'iscritto.

Atteso che gli Enti, così riordinati, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano, agli stessi è demandato l'obbligo di dichiarazione annuale unificata delle retribuzioni ai fini fiscali e previdenziali (mod. 770) di denuncia annuale dei contributi.

IL DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Rosalba Amato F.to AMATO